



TRIBUNALE DI PAVIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Andrea PIROLA

Presidente

dott. Andrea BALBA

Giudice

dott. Antonella Caterina ATTARDO

Giudice rel. ed est.

letta l'istanza di FSM (istanza nr 11), depositata il 19.12.2014, avente ad oggetto la richiesta di essere autorizzata ad effettuare il pagamento dei contributi INPS relativi al mese di ottobre 2014, pari a complessivi € 3.480.883,00 (€ 3.973.961,00 per i contributi relativi al mese di ottobre 2014, da cui è stata detratta, in compensazione, la somma di € 493.078,00, credito vantato da FSM nei confronti dell'INPS), non corrisposti alla data di scadenza, 17 novembre 2014; letto il parere dei Commissari Giudiziali depositato il 24.12.2014 e sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni dei Commissari Giudiziali e in particolare osserva quanto segue:

l'istanza di cui al presente provvedimento è stata avanzata ai sensi dell'art. 161, comma 7 L. F., il quale prevede la possibilità che atti di straordinaria amministrazione siano compiuti dopo l'apertura del concorso, previo ottenimento di apposita autorizzazione del Tribunale.

Requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono la natura di straordinaria amministrazione di tali atti, l'urgenza, nonché la necessità degli stessi, in funzione dell'interesse della massa dei creditori.

Quanto al primo requisito non vi è dubbio che l'atto, per il compimento del quale è stata richiesta autorizzazione, sia atto di straordinaria amministrazione, nell'accezione enucleata dalla giurisprudenza

relativamente alle imprese in procedure concorsuali, cioè atto idoneo ad incidere sul patrimonio della debitrice o comunque sulle possibilità di soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Trattasi infatti di pagamento di ingente somma (oltre €3 milioni) per debiti sorti prima dell'apertura del concorso. E' pertanto evidente la potenziale incidenza negativa sul patrimonio del debitore di tale atto, con potenziale pregiudizio delle ragioni creditorie. Inoltre, in considerazione del fatto che la debitrice ha prospettato, nel ricorso ai sensi dell'art. 161 co. 6 LF, la continuità dell'attività di impresa, tale ingente pagamento risulta potenzialmente idoneo ad alterare gli equilibri finanziari della stessa, quantomeno nel periodo della cd. "riserva", e pertanto idoneo a porre in pericolo la continuità dell'attività di impresa. Peraltro, come sottolineato dai Commissari Giudiziali nel loro parere, la ricorrente non ha indicato nell'istanza come intende ottenere tale ingente somma, né ha incluso, nella prima relazione sulla situazione economica e finanziaria depositata in data 15.12.2014, tale pagamento tra quelli previsti, con la conseguenza che l'equilibrio finanziario ivi previsto risulterebbe compromesso, o quantomeno incerto.

IL CASO.it

Quanto al requisito dell'urgenza, la ricorrente ha evidenziato come il pagamento di cui viene chiesta l'autorizzazione sia finalizzato all'ottenimento del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte dell'ufficio INPS competente, attraverso il quale viene certificato il puntuale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tale documento risulterebbe necessario al fine di ottenere i pagamenti, richiesti mensilmente dalla ricorrente alle ASL di competenza, di somme pattuite per le prestazioni rese da FSM a favore delle stesse. Il mancato rilascio del DURC, impedendo i pagamenti mensili da parte delle ASL per somme di alcuni milioni di euro, inciderebbe sull'equilibrio finanziario della Fondazione, pregiudicando la continuità dell'attività di impresa. Il Tribunale ritiene pertanto che sussista, nel caso di specie, il requisito dell'urgenza del pagamento per il quale è stata chiesta l'autorizzazione.



Non risulta invece sussistere il requisito della necessità del pagamento all'INPS

della somma di cui all'istanza.

L'attività della Fondazione consiste principalmente nella prestazione di servizi di assistenza sanitaria, in regime di "accreditamento istituzionale", concesso dalle Regioni interessate ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e in forza di conseguenti accordi contrattuali stipulati con le Aziende Sanitarie Locali; tale regime è qualificabile come "concessione di pubblico servizio".

La regolarità rispetto agli obblighi previdenziali è un requisito sia per la sottoscrizione dei contratti, che per l'esecuzione degli stessi.

In tal senso dispongono una pluralità di norme. Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 25.9.2002, n. 210, le imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con enti pubblici sono tenute a presentare il DURC a pena di revoca della concessione stessa. Secondo l'art. 6 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 l'obbligo di acquisizione del DURC riguarda tutti i contratti pubblici. Alcune normative regionali (in particolare Regione Lombardia, DGR 25.7 2012, n. 9/3856, e DGR 28.12

2012, n. 9/4606) stabiliscono, in materia di "accreditamento" e prosecuzione del rapporto con le ASL per la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che le ASL debbano acquisire d'ufficio il DURC. In caso di mancato rilascio del DURC, per

insussistenza del requisito della regolarità contributiva, l'ASL può sospendere il contratto con il soggetto accreditato e dunque i relativi pagamenti a favore dello stesso; ove l'inadempimento persista, la ASL può disporre la revoca del contratto.

La disciplina relativa alle modalità di rilascio del certificato è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, il quale elenca i requisiti per l'ottenimento del certificato, e le cause ostative alla sua concessione.

Tale normativa esclude la necessità di pagamento dei debiti di matrice contributiva sorti anteriormente all'apertura del concorso (qualificabili pertanto come debiti concorsuali) per l'impresa ammessa alla procedura preliminare al concordato preventivo di cui all'art. 161 co 6 LF o ad altra procedura concorsuale. Infatti tale fattispecie è riconducibile al dettato

RG 29/2014

dell'art. 5, comma 2, lett. b) del medesimo D.M. 24 ottobre 2007, che considera "regolari" le imprese per le quali sussistano «sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative». Per le imprese in concordato vige infatti, in applicazione dell'art. 168 LF, il divieto di pagamento dei debiti concorsuali dal momento dell'apertura del concorso, pagamento da cui conseguirebbe la violazione della *par condicio creditorum*; la sospensione dei pagamenti all'INPS pertanto rientra tra le ipotesi di sospensione previste da disposizioni legislative. Di conseguenza, trovandosi la società in concordato o "pre-concordato" in situazione di regolarità contributiva, non sussistono condizioni ostative per il rilascio del DURC, rilascio prodromico e necessario affinché le ASL effettuino i pagamenti pattuiti.

Tale è l'orientamento di condivisibile giurisprudenza di merito, secondo la quale, in costanza di procedura, sussiste la regolarità contributiva anche in caso di mancato pagamento di debiti pregressi nei confronti degli enti previdenziali, che non consentirebbe, in condizioni ordinarie, di ottenere il DURC. Infatti l'imprenditore in concordato va considerato in regola sotto il profilo degli oneri contributivi in virtù del disposto dell'art. 5, comma 2 lett. b) del D.M. n. 279/2007, non potendo effettuare pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda di concordato o di quella di cui all'art. 161 co 6 LF. (Trib. Cosenza, 19 dicembre 2012; Trib. Siracusa, 2 ottobre 2013; Trib. Udine, 25.2.2014; Trib. Roma, 5 dicembre 2014). Infatti il debitore non può provvedere, prima dell'omologazione, al pagamento dei debiti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, in virtù dell'art. 168, L.F., il quale, nell'inibire, in costanza di procedura, l'esercizio di azioni esecutive da parte dei creditori, "comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori" (cfr. App. Venezia, 30 gennaio 2014).

RG 29/2014

La questione peraltro è stata anche affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. interpello, n. 41/2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, prot. 37/0024249), il quale ha affermato la possibilità, per l'imprenditore ammesso al concordato preventivo, di ottenere l'attestazione della regolarità contributiva anche in costanza di procedura a prescindere dall'esistenza delle pregressi debiti contributivi. In particolar modo la procedura concorsuale con prosecuzione dell'attività d'impresa sarebbe pregiudicata qualora l'impresa sottoposta a concordato non abbia la possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento.

Il Tribunale ritiene pertanto che non sia necessario, al fine di ottenere il rilascio del DURC da parte dell'INPS, che la società ricorrente provveda all'integrale pagamento dei debiti previdenziali e assistenziali sorti prima dell'apertura del concorso, dovendo invece l'INPS necessariamente applicare in tale caso la norma di cui all'art. 5, comma 2 lett. b) del D.M. n.

279/2007. Trattasi infatti di fattispecie in cui ricorre la legittima sospensione, da parte della debitrice, dei pagamenti dei debiti contributivi e previdenziali, a seguito dell'applicazione dell'art. 168 LF; la ricorrente FSM si trova dunque in situazione di "regolarità contributiva". Non risultano sussistere cause ostative al rilascio del DURC da parte dell'INPS.

Di conseguenza, non essendo rinvenibile il carattere della necessità del pagamento per il quale la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione, il Tribunale,

PTM

rigetta l'istanza.

Si comunichi alla ricorrente, ai Commissari Giudiziali

Pavia, 29.12.2014


Il Presidente

dott. Andrea Pirola



Il Giudice estensore

d.ssa Antonella C. Attardo



Depositato in cancelleria

il 29 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario